ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENTILI – BRUNO"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado con indirizzo musicale

Rione Colonne, snc · 87027 PAOLA (CS) · Tel./Fax 0982 585215
C.F. 86001070787 · C.M. CSIC871008 · Codice univoco ufficio per fatturazione: UFQ5NC
E-mail: csic871008@istruzione.it · PEC: csic871008@pec.istruzione.it ·

www.icgentilibruno.edu.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Anno scolastico 2026/2027

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 2 del verbale n. 2 del 15 ottobre 2026

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e in particolare l'art. 10;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTE le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 44, comma 6;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026 sullo svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo;

VISTO l'Allegato tecnico alla predetta Nota, recante i requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le Organizzazioni sindacali conclusosi il 24 giugno 2026;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di svolgimento a distanza delle attività

collegiali dell'Istituzione scolastica, comprese quelle aventi carattere deliberativo.

2. Le disposizioni sono finalizzate a garantire la certa identificazione dei partecipanti, l'effettiva partecipazione alla discussione, la verifica del numero legale, la libertà e regolarità del voto, la segretezza quando prevista, la corretta verbalizzazione, la sicurezza delle comunicazioni, la protezione dei dati personali e la conservazione della documentazione.

3. La seduta svolta a distanza nel rispetto del presente Regolamento produce gli effetti previsti dall'ordinamento per la corrispondente seduta collegiale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni, ai Consigli di classe, interclasse e intersezione, ai Dipartimenti, alle Commissioni e ai gruppi di lavoro, ai GLO e agli ulteriori organismi collegiali o articolazioni interne per i quali sia consentito lo svolgimento a distanza.

2. Le sedute possono svolgersi in presenza, interamente a distanza oppure in modalità mista, purché siano garantite condizioni di partecipazione equivalenti.

3. La modalità di svolgimento è indicata espressamente nell'atto di convocazione.

Art. 3 – Presupposti per lo svolgimento a distanza

1. Le sedute aventi carattere deliberativo possono svolgersi a distanza esclusivamente mediante sistemi tecnologici preventivamente verificati dall'Istituzione scolastica sotto il profilo tecnico, organizzativo, della sicurezza e della protezione dei dati personali.

2. L'Istituto acquisisce e conserva agli atti la documentazione tecnica necessaria a verificare la conformità degli strumenti utilizzati ai requisiti ministeriali.

3. Qualora non siano disponibili strumenti in grado di assicurare i requisiti prescritti per una determinata votazione, la relativa deliberazione non può essere adottata con tale modalità telematica.

Art. 4 – Convocazione

1. La convocazione è effettuata secondo le disposizioni applicabili all'organo interessato e indica giorno, ora, ordine del giorno, modalità di svolgimento, piattaforma utilizzata e modalità di accesso.

2. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è resa disponibile attraverso i canali istituzionali con congruo anticipo.

3. Credenziali e collegamenti di accesso sono personali e non possono essere comunicati a soggetti non autorizzati.

Art. 5 – Identificazione e accesso alla seduta

1. Ciascun componente accede mediante credenziali personali istituzionali o altra modalità di autenticazione autorizzata dall'Istituto.

2. Il Presidente, anche con l'ausilio del Segretario verbalizzante o delle funzionalità della piattaforma, verifica l'identità dei partecipanti e la sussistenza del numero legale.

3. L'accesso con identità non riconoscibile o non verificabile non consente di essere computati tra i presenti fino all'avvenuta identificazione.

4. Ogni partecipante deve garantire adeguate condizioni di riservatezza nel luogo dal quale si collega.

Art. 6 – Regole di partecipazione

1. Durante la seduta i partecipanti mantengono un comportamento idoneo ad assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori.

2. Il Presidente accerta la regolare costituzione dell'organo, dirige la discussione, disciplina gli interventi, dispone l'apertura e la chiusura delle votazioni, proclama gli esiti e adotta le misure necessarie in presenza di problemi tecnici.

3. Ingressi tardivi, uscite anticipate e disconnessioni rilevanti ai fini del numero legale sono annotati nel verbale.

Art. 7 – Numero legale e validità delle deliberazioni

1. Sono considerati presenti i componenti regolarmente identificati e collegati alla piattaforma.

2. Il numero legale è verificato all'inizio della seduta e, ove necessario, prima di ciascuna votazione.

3. Il componente disconnesso al momento della votazione non è computato tra i presenti ai fini della stessa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specificamente applicabile.

4. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente sospende la seduta e, se non è possibile ripristinarlo, dichiara chiusa o rinviata la seduta.

Art. 8 – Modalità di votazione

1. Le votazioni sono palesi o segrete secondo quanto previsto dall'ordinamento e in relazione alla natura della deliberazione.

2. Prima della votazione il Presidente formula chiaramente la proposta, verifica gli aventi diritto, indica lo strumento utilizzato e il tempo disponibile per esprimere il voto.

3. Il sistema deve impedire duplicazioni e garantire che ciascun avente diritto possa esprimere un solo voto.

4. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente e riportato nel verbale.

Art. 9 – Voto palese

1. Il voto palese può essere espresso mediante funzione della piattaforma o altro sistema digitale preventivamente verificato dall'Istituto.

2. Lo strumento deve consentire l'identificazione dell'avente diritto, l'attribuzione univoca del voto, l'espressione di un solo voto, la rilevazione di favorevoli, contrari e astenuti, la verificabilità dell'esito e l'acquisizione delle evidenze necessarie alla verbalizzazione.

3. L'esito è conservato secondo le disposizioni sulla gestione documentale dell'Istituto.

Art. 10 – Voto segreto

1. Quando l'ordinamento prescrive o richiede il voto segreto, la votazione a distanza può essere effettuata esclusivamente mediante un sistema informatico idoneo a garantire l'effettiva segretezza.

2. Il sistema deve assicurare la separazione tra identità dell'avente diritto e scelta espressa e impedire la ricostruzione dell'associazione tra votante e voto.

3. Devono restare verificabili il diritto di voto, l'unicità dell'espressione, il numero complessivo dei votanti e la regolarità dell'operazione, senza rendere conoscibile l'associazione tra identità e scelta.

4. Qualora il sistema disponibile non garantisca pienamente tali requisiti, la votazione non viene effettuata a distanza ed è rinviata a una seduta in presenza o ad altra modalità conforme.

5. Non sono idonee modalità che consentano al Presidente, al Segretario, all'amministratore della piattaforma o ad altri soggetti di associare il voto all'identità del votante.

6.Per quanto riguarda la votazione segreta, alla luce di quanto espressamente trattato nei punti 1-5 dell'rt.10 , la votazione sarà sempre effettuata in presenza, non assicurando al momento la completa segretezza richiesta del voto

Art. 11 – Disconnessioni e problemi tecnici

1. In caso di disconnessione di un singolo componente, la seduta può proseguire purché permanga il numero legale.

2. Il componente disconnesso è considerato assente per il periodo nel quale non risulti effettivamente collegato.

3. Se il problema tecnico fa venir meno il numero legale, il Presidente sospende la seduta; qualora il collegamento non possa essere ripristinato entro un tempo ragionevole, rinvia i punti non ancora esaminati.

4. Se un malfunzionamento durante una votazione può averne compromesso la regolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione dopo il ripristino delle condizioni tecniche.

5. I problemi tecnici rilevanti sono riportati nel verbale.

Art. 12 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale secondo le disposizioni applicabili all'organo interessato.

2. Il verbale riporta almeno data e orario, modalità di svolgimento, piattaforma utilizzata, presenti e assenti, ingressi, uscite o disconnessioni, verifica del numero legale, argomenti trattati, deliberazioni adottate, modalità ed esiti delle votazioni ed eventuali problemi tecnici.

3. Il verbale è formato, sottoscritto e conservato secondo la normativa vigente in materia di documentazione amministrativa e documento informatico ed è acquisito al sistema di gestione documentale dell'Istituzione scolastica.

Art. 13 – Registrazione delle sedute

1. È vietata la registrazione audio, video o audiovisiva della seduta da parte dei singoli partecipanti, salvo espressa previsione o preventiva autorizzazione per specifiche e motivate esigenze, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

2. È vietata la diffusione a terzi di immagini, schermate, documenti, conversazioni o altre informazioni acquisite durante la seduta, salvo i casi previsti dalla legge.

3. L'eventuale registrazione effettuata dall'Istituzione scolastica deve essere preventivamente comunicata e gestita nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati.

Art. 14 – Protezione dei dati personali e riservatezza

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e della normativa vigente.

2. L'Istituto utilizza piattaforme e strumenti sottoposti alle necessarie verifiche in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

3. Ove previsto, il fornitore del servizio è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

4. L'Istituzione scolastica, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, valuta la

necessità della valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

5. Particolare attenzione è assicurata alle sedute nelle quali vengono trattati dati appartenenti a categorie particolari, compresi i GLO.

Art. 15 – Conservazione della documentazione

1. I verbali, le deliberazioni e le evidenze digitali necessarie a documentare la regolarità delle operazioni sono gestiti e conservati nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee guida AgID.

2. La conservazione deve garantire, secondo la natura del documento, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

3. I documenti sono inseriti nel sistema di gestione documentale dell'Istituzione scolastica secondo il Manuale di gestione documentale e il piano di classificazione e conservazione adottati.

Art. 16 – Sedute in modalità mista

1. Nelle sedute in modalità mista, ai componenti collegati a distanza devono essere assicurate condizioni che consentano l'effettiva partecipazione ai lavori.

2. I partecipanti a distanza devono poter seguire la discussione, intervenire, accedere alla documentazione ed esercitare il diritto di voto alle medesime condizioni degli altri componenti.

3. Qualora sia prevista una votazione segreta, deve essere adottato un sistema che assicuri condizioni uniformi di segretezza e regolarità per tutti gli aventi diritto.

Art. 17 – GLO e riunioni relative all'inclusione

1. Le riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione possono svolgersi a distanza nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Considerata la particolare natura dei dati trattati, i partecipanti adottano ogni cautela necessaria affinché soggetti estranei non possano assistere alla riunione o conoscere le informazioni trattate.

3. La documentazione relativa agli alunni non deve essere acquisita o diffusa attraverso strumenti personali non autorizzati dall'Istituzione scolastica.

Art. 18 – Responsabilità dei partecipanti

1. Ciascun componente è responsabile della custodia delle proprie credenziali e del corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione.

2. I partecipanti sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e gli obblighi di riservatezza previsti dall'ordinamento.

3. È vietato consentire a soggetti non autorizzati di assistere alle sedute riservate.

4. L'uso improprio delle credenziali e la diffusione non autorizzata di dati, immagini o registrazioni sono valutati secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Impossibilità di garantire i requisiti tecnici

1. Qualora, prima o durante una seduta, emerga l'impossibilità di garantire l'identificazione dei partecipanti, la regolarità del voto, la segretezza ove prevista, la sicurezza dei dati o gli altri requisiti essenziali, il Presidente non procede alla relativa deliberazione.

2. Il punto all'ordine del giorno è rinviato a una successiva seduta da svolgersi con modalità tecnicamente idonee o in presenza.

Art. 20 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

2. Esso entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e della relativa pubblicazione secondo le modalità previste dall'Istituzione scolastica.

3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti e le specifiche disposizioni che regolano il funzionamento dei singoli organi collegiali.

4. Le sopravvenute disposizioni normative o ministeriali incompatibili trovano immediata applicazione e il Regolamento sarà conseguentemente adeguato dagli organi competenti.